



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle



N. ^{38/19} del registro concessioni
N. ^{61/19} del repertorio


AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: la domanda presentata in data **11 dicembre 2018** dalla Società **Telecom Italia S.p.A.**;
Accertato: che, in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nella G.U.R.S. n. 8 del 22.02.2019, nell'Albo Pretorio del Comune di Termini Imerese e nel sito web di questa Autorità, non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;
Visto: il D.M. 23 luglio 2007 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto: il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;
Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;
Visto: l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento per l'esecuzione;
Vista: la precedente licenza di concessione demaniale marittima n. 42/2015 rilasciata in data 24 giugno 2015;
Visto: il deposito cauzionale di € 4.000 a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla società Telecom Italia s.p.a. a mezzo di polizza fideiussoria n. 1840704 emessa dalla società Coface Assicurazioni S.p.A.

CONCEDE

alla Società **Telecom Italia S.p.a.**, legalmente rappresentata dall'In 
con sede in **Milano - Via Gaetano Negri n. 1**
codice fiscale 
di occupare una zona demaniale marittima
di metri quadrati: **scoperti 5,00**
situata nel **Comune di Termini Imerese**
e precisamente in **prossimità del molo Aldisio del porto di Termini Imerese**

allo scopo di **mantenere cinque pali in vetroresina con relativi sostegni alla base facenti parte dell'impianto telefonico nel comune di Termini Imerese,**

e con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone intero provvisorio di **€ 2.801,52** di cui **€ 1.400,76 a titolo di canone demaniale relativo all'anno 2019 ed € 1.400,76, a titolo di canone demaniale provvisorio relativo all'anno 2020,** secondo il dettaglio più avanti specificato.

La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi **24** a decorrere dal **01/01/2019** terminando col **31/12/2020**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A. d.S.P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa Autorità di Sistema Portuale sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa Autorità e in quello del Comune di Termini Imerese.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa Autorità avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il

concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A.d.S.P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o della rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa Autorità di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A.d.S.P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari e agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa Autorità dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa Autorità da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca della concessione, l'Autorità di Sistema Portuale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa che sarà inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo

e l'Autorità di Sistema Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente;

- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione dell'assetto della società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- sono a carico del concessionario le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni demaniali concessi, da eseguirsi, secondo quanto previsto nel decreto n. 97 del 16 settembre 2013 di questa Autorità, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Marittima concedente ed a suo insindacabile giudizio, con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di provvedere d'ufficio ai lavori di manutenzione rivalendosi sulla cauzione, senza formalità di sorta, ferma la responsabilità del concessionario per le maggiori spese, e salva la facoltà dell'Amministrazione di applicare l'art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione;
- il concessionario è tenuto a pagare sull'area demaniale marittima in concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3 della legge 23.12.2000, n. 388, l'imposta (già I.M.U.) al Comune competente;
- durante l'occupazione dei beni demaniali concessi, il concessionario non deve arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali limitrofi;
- il concessionario dovrà provvedere, se ed in quanto prescritto dalla legge, ad adeguare, a propria cura e spese, nel corso della durata della concessione, i luoghi di lavoro, gli impianti e le attrezzature alle vigenti norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché di sicurezza degli impianti;
- il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorità di Sistema Portuale, in relazione alle attività esercitate sui beni demaniali concessi;
- il concessionario dovrà provvedere ad integrare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione su semplice richiesta dell'A.d.S.P.
- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.d.S.P., entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto cartaceo ed informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.), contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.);
- il concessionario dichiara di aver preso visione del Protocollo d'Intesa per la promozione e sviluppo dell'occupazione nel Comune di Termini Imerese stipulato in data 5 luglio 2010 tra l'A.d.S.P. e il citato Comune, volto a privilegiare, laddove possibile e nel rispetto dei principi di libertà di impresa e concorrenza, l'occupazione nel territorio termitano attraverso l'eventuale reperimento in loco di maestranze e manodopera;

Mare di Sicilia

Mare di Sicilia

Mare di Sicilia Occi

- per l'anno 2020 il canone annuo provvisorio di € 1.400,76, aggiornato in base al tasso di inflazione programmato, dovrà essere versato entro 20 giorni dalla richiesta dell'Ente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 4 della legge n. 494/1993 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 400/1993.

Avendo il concessionario già pagato il canone demaniale relativo all'anno 2019, come da ricevute del tesoriere di questa A.d.S.P. n.1888 del 17 maggio 2019, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **Milano - Via Gaetano Negri n. 1.**

Palermo, addì 17 05 2019

L'addetto all'Ufficio Concessioni
Emma Carducci

Il Concessionario

Telecom Italia S.p.A.
CAMPO MARIA

I Testimoni

IL PRESIDENTE

Dott. **Ubaldo Monti**

Il Responsabile Procedimento
Avv. **[Redacted]**



Agenzia della Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato il 25/11/19 n. 4878/3

Pagato € 296,00 DUECENTONOVANTASEI/00

di cui 96,00 PER IMPOSTA
di Bollo



